



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 3

**COMMISSIONI RIUNITE**

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

3<sup>a</sup> seduta: mercoledì 24 luglio 2019

Presidenza del presidente della 2<sup>a</sup> Commissione OSTELLARI

## I N D I C E

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia**  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 8 e <i>passim</i>
BALBONI (Fdl)	7
* CALIENDO (FI-BP)	3, 4, 9 e <i>passim</i>
CUCCA (PD)	6
DE PETRIS (Misto-LeU)	8
GIARRUSSO (M5S)	12
MODENA (FI-BP)	4, 8
PEPE (L-SP-PSd'Az), relatore per la Commissione giustizia	14
PIARULLI (M5S)	12

PILLON (L-SP-PSd'Az)	Pag. 8, 10
RONZULLI (FI-BP)	10
* SAPONARA (L-SP-PSd'Az), relatrice per la Commissione affari costituzionali	3, 4, 13
VALENTE (PD)	11

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1075) CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche**

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE	Pag. 15
ALLEGATO	16

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: Fdl; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Ferraresi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 13,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1187, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Colleghi, anche a nome del presidente Borghesi, comunico che sono stati presentati emendamenti al testo, che saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei preliminarmente svolgere alcune considerazioni. Mi è stata segnalata infatti da alcuni colleghi del MoVimento 5 Stelle una questione che mi era sfuggita, come forse anche ad altri senatori.

L'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in esame, prevede che la Commissione venga rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, con la possibilità di conferma dei vecchi componenti, secondo la formula quasi sempre adottata, ma che non mi pare sia stata utilizzata, ad esempio, nella legge istitutiva della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

Come mi è stato fatto rilevare da alcuni colleghi, a cominciare dalla senatrice Bottici, prevedere dopo il primo biennio un cambio dei componenti di una Commissione di inchiesta potrebbe essere negativo sotto il profilo degli accertamenti.

Rappresento a tutti questo tipo di criticità, sulla quale tuttavia non ho presentato specifici emendamenti.

Dal momento che non mi è sfuggito quanto abbiamo fatto quando abbiamo costituito la Commissione di inchiesta su «Il Forteto», né mi sfugge quello che vogliamo fare oggi, invito tutti i colleghi a valutare l'opportunità di mantenere la formulazione attuale, con la prevista scadenza biennale, oppure, avendo la Commissione di inchiesta gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, consentire gli accertamenti su quanto avvenuto anche oltre i due anni.

SAPONARA, *relatrice per la Commissione affari costituzionali*. Signor Presidente, intervengo per dire che la problematica cui ha fatto rife-

rimento il senatore Caliendo è stata segnalata ieri anche a me dalla senatrice Bottici.

Ho riflettuto sulla questione e, dal momento che il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che i componenti della Commissione «possono essere confermati», mi sento di dare assoluta fiducia ai senatori e ai deputati che faranno parte della Commissione d'inchiesta. Auspico, dunque, che saranno gli stessi membri della Commissione a gestirne efficacemente il lavoro, non interrompendo quanto già fatto nel corso dei primi due anni di attività.

Come il senatore Caliendo ha giustamente detto, vi è una prassi in tal senso, che viene ricalcata proprio dal comma 2, dell'articolo 2. Mi sento dunque di dare assoluta fiducia – lo ripeto – a quanti formeranno la Commissione di inchiesta sulle case famiglia. Sono convinta che sarà nella coscienza dei commissari proseguire il lavoro svolto.

CALIENDO (*FI-BP*). La conferma è sempre dei Presidenti del Senato e della Camera.

SAPONARA, *relatrice per la Commissione affari costituzionali*. Comunque sempre su indicazione del Gruppo.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti.

MODENA (*FI-BP*). Signor Presidente, l'emendamento 1.1 nasce dalla valutazione dell'opportunità di implementare le competenze della Commissione con un riferimento specifico al territorio della Val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, in cui notoriamente sono avvenuti i fatti.

Con l'emendamento 1.2, a prima firma della senatrice Binetti, si vuole introdurre la possibilità che la Commissione venga rinnovata per un ulteriore anno, ove non abbia concluso i propri lavori entro la fine della legislatura. In questo modo si eviterebbe, infatti, di dover ricorrere ad una modifica legislativa.

Nello stesso spirito sono stati presentati anche gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Passando agli emendamenti all'articolo 3, come si può ben comprendere dalla lettura della proposta l'emendamento 3.1 serve a specificare la necessità di avere una mappa aggiornata delle case famiglia. In effetti, uno dei motivi per i quali molto spesso si verificano certi fatti è legato alla mancanza di chiarezza, nel senso che non c'è una mappatura delle case famiglia. La Commissione di inchiesta, dunque, potrebbe fare un lavoro di questo tipo, destinato poi a rimanere, verificando altresì il numero di minori presenti e di quelli che potrebbero essere accolti in ciascuna casa famiglia.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, la logica è la stessa che ho illustrato anche prima con riferimento all'emendamento 1.1: si tratta di focalizzare il lavoro della Commissione in particolare nel territorio della Val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, dove si sono verificati i fatti.

L'emendamento 3.5, invece, attiene ad una questione che chiedo a tutti i colleghi qui presenti di valutare con grande attenzione.

Molti tra i presenti sono operatori del diritto e conoscono i tribunali: sappiamo perfettamente che, se un bambino finisce in una casa famiglia, ciò non succede perché ce lo ha portato una strega di notte, ma perché c'è un provvedimento, di solito un decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, firmato dal tribunale per i minorenni e, soprattutto, da un giudice togato. I bambini non vengono mai portati via dai genitori con la forza pubblica senza che vi sia un provvedimento del magistrato.

Noi possiamo fare giustamente tutte le indagini che vogliamo sulle case famiglia; tuttavia, per il ruolo che ricopriamo e per il tema trattato – parliamo di bambini – non possiamo nasconderci il fatto che molto spesso ci troviamo di fronte a bambini che vengono portati via dai genitori sulla base di provvedimenti – motivati, si badi bene – del tribunale per i minorenni che si basano, a loro volta, sulle relazioni fatte dai servizi sociali.

Questo è lo stato dell'arte e – se guardate i dati, ve ne accorgete – le revoche e le sospensioni disposte dal tribunale per i minorenni di quella che si chiamava un tempo patria potestà e che è oggi definita responsabilità genitoriale sono aumentate, nel momento in cui la competenza del tribunale comunque è stata ridotta. Come infatti ben sapete, non vi dico niente di nuovo, il tribunale per i minorenni si occupa solo della revoca o sospensione della responsabilità genitoriale.

Sappiamo tutti che questo tipo di provvedimenti viene adottato soprattutto quando ci si trova in presenza di famiglie indigenti e questa è una vergogna. Quando una persona è povera, magari è rom o non ha possibilità di difendersi, questo modo di fare diventa esponenziale.

Credo allora che, se l'istituenda Commissione di inchiesta vuole arrivare a capire che cosa sta succedendo – e mi appello qui a tutte le forze politiche – deve andare a verificare i provvedimenti dei tribunali, deve raccogliere quanto meno questi dati e capire come vengono motivati, perché in tutta Italia c'è sempre la solita relazione dei servizi sociali che dice che la casa è sporca e questa diventa il parametro di misura per giudicare dei genitori inadatti a tenere dei bambini.

Che cos'è che manca del tutto? Il controllo sull'attuazione dei provvedimenti, per cui, anche se è un decreto temporaneo, diventa poi definitivo perché magari la madre, pur di seguire il figlio, finisce nella casa famiglia.

Vi dico francamente che non credo che questa materia possa essere oggetto di posizioni politiche diverse. Invito tutti a fare una riflessione di responsabilità per il ruolo che abbiamo e per il tema che stiamo affrontando: le case famiglia sono il punto finale della questione. Il problema è a monte.

Tenendo conto che noi dobbiamo avere i tribunali per i minorenni, perché ce lo chiede l'Europa, ci potremmo attrezzare comunque in modo diverso, mantenendo, ad esempio, il penale.

Come ho già detto, chiedo a tutte le forze politiche un'attenta riflessione su questo.

Con l'emendamento 3.7 si propone di prevedere tra i compiti della Commissione quello di verificare l'effettiva garanzia del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e la residualità del rimedio dell'allontanamento dalla famiglia di origine.

Sulla stessa linea si pone anche l'emendamento 3.9, a prima firma della senatrice Binetti, con cui si propone di indicare tra i compiti della Commissione quello di valutare attentamente le decisioni che hanno indotto ad allontanare il bambino dalla famiglia.

CUCCA (PD). Signor Presidente, tengo a precisare in premessa che come Partito Democratico abbiamo presentato solo due emendamenti al provvedimento, il 3.6 e il 3.8, che riteniamo utili ai fini di una migliore specificazione del testo.

Resta inteso che, ove si decidesse di approvare il provvedimento così com'è – sentiamo magari anche qual è la posizione degli altri Gruppi – siamo ovviamente disponibili anche a ritirare gli emendamenti: non abbiamo alcuna difficoltà in questo senso, perché ci rendiamo conto della necessità dell'approvazione del disegno di legge in esame nei tempi più rapidi possibili, per cui manifestiamo tutta la nostra disponibilità in questo senso.

Se mi consente, signor Presidente, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti, vorrei intervenire su quanto è stato detto in apertura di seduta dal senatore Caliendo. È sicuramente ragionevole quanto rilevato anche dalla relatrice Saponara, anche se, di norma, le Commissioni di inchiesta non vengono modificate. Probabilmente una migliore formulazione della norma avrebbe consentito comunque di non modificare il contenuto: ad esempio, anziché dire che la Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, basterebbe dire che la Commissione può essere rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione. In questo modo risolveremmo i problemi che sono stati evidenziati, perché di fatto fino ad oggi, almeno per quanto io ho visto, la durata delle Commissioni di inchiesta va dall'inizio alla fine della legislatura, per cui effettivamente mi pare condivisibile l'osservazione fatta dalla senatrice Bottici e riportata qui in maniera esaustiva dal senatore Caliendo.

Per quanto riguarda invece i due emendamenti che noi abbiamo proposto, ripeto, sono finalizzati semplicemente ad una specificazione.

In particolare, dove si dice che la Commissione effettua controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche (articolo 3, comma 1, lettera c)), noi chiediamo di aggiungere il riferimento anche alle risorse private, in maniera tale che sia possibile fare una verifica su tutto ciò che riguarda le risorse, da qualunque parte esse provengano e ciò proprio in relazione agli ultimi fatti accaduti. Si tratterebbe quindi solo di estendere la possibilità di controllo a tutti i tipi di risorse.

Con l'emendamento 3.8 si chiede di aggiungere all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), la lettera «e-bis), in cui si prevede di verificare le

modalità di finanziamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori. In buona sostanza, non si tratta altro che di una precisazione del testo, indicando la possibilità di controllare la provenienza e le modalità di finanziamento e, in particolare, se queste possano avere dei secondi fini, che sono quelli che si sta tentando di perseguire.

Questo è il contenuto degli emendamenti presentati dal Partito Democratico, finalizzati unicamente, come ho già detto, ad una specificazione per una maggiore completezza, ferma restando – lo ribadisco – la nostra piena disponibilità a ritirarli, ove si decidesse di approvare il testo così com'è.

La preghiera che facciamo a tutti i Gruppi, sentendo di doverci associare a tutti quelli che l'hanno fatta prima di noi, è che questo provvedimento venga emanato nel più breve tempo possibile e, soprattutto, gli si diano le gambe, mediante la costituzione immediata della Commissione e l'avvio dei lavori.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, anche il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato soltanto due emendamenti, il 3.3 e il 3.4, anche se quest'ultimo non è altro che un aggiustamento conseguente al 3.3.

Mi riallaccio per brevità alle considerazioni svolte poco fa dalla senatrice Modena.

Come si evince dalla lettura del provvedimento, in base all'articolo 3, che definisce i compiti della Commissione di inchiesta, questa dovrebbe limitarsi sostanzialmente alla verifica di ciò che avviene all'interno delle case famiglia. Al contrario, io credo che il vero tema del dibattito, scaturito oggi anche dalla vicenda di Bibbiano, non riguardi tanto ciò che avviene all'interno delle case famiglia, ma, come sottolineava prima anche la collega Modena, tutto ciò che sta a monte, a cominciare dai criteri di scelta degli affidatari.

A mio avviso, non possiamo esimerci dall'indagare e dal capire con quali criteri vengono scelti gli affidatari, perché la legge dice che, in materia di affido, i minori vanno prioritariamente alle famiglie con figli: perché, invece, abbiamo casi in cui i minori vengono affidati ad altri soggetti, sui quali si potrebbero aprire tante riflessioni che non è questa la sede, né il momento di fare?

Credo che sia importante capire. Mancano famiglie disposte ad accogliere i minori o è una scelta ideologica? In verità da quello che è emerso su Bibbiano sembrerebbe una scelta ideologica: sembrerebbe cioè che ci sia chi pensa e ritiene che la famiglia tradizionale con figli, anziché un luogo di protezione per aiutare i bambini a crescere, sia un luogo di oppressione che qualcuno non vede con favore.

Quello che emerge dalla lettura degli atti dell'inchiesta di Bibbiano è un caso patologico o è meno patologico di quello che si crede?

In ogni caso, vogliamo capire perché i bambini non finiscono nelle famiglie, come invece prevede la legge, e finiscono in tante altre strutture. Credo che sia un argomento importante che la Commissione deve affrontare.

Questa è la ragione per la quale ho proposto questo brevissimo e semplicissimo emendamento.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, noi abbiamo presentato un solo emendamento, il 3.10.

Comincio col fare una preghiera perché, nel momento in cui si decide di costituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia, questa deve basarsi su criteri oggettivi, razionali e seri: se diventa una questione ideologica tra famiglia tradizionale e non, credo che già non abbiamo fatto un buon lavoro.

C'è patologico dappertutto, nelle famiglie tradizionali – purtroppo discutiamo dalla mattina alla sera dei problemi che ci sono – come in quelle non tradizionali: questo è.

Con il nostro emendamento vogliamo semplicemente introdurre la possibilità per la Commissione di avvalersi di strutture consultive di supporto per quanto riguarda le questioni più attinenti alla sfera psico-sanitaria. Le Commissioni di inchiesta, tra l'altro, si avvalgono sempre di esperti e di consulenti, nonostante a volte il ricorso agli consulenti non sia neppure ben normato.

Con l'emendamento a mia prima firma, ripeto, si vuole riconoscere alla Commissione la facoltà di ricorrere ad una struttura di esperti perché, come appare evidente anche nella vicenda di Bibbiano, c'è la necessità di avere competenze specifiche: noi senatori siamo molto bravi ad occuparci di tutto, ma spesso non abbiamo tutti gli strumenti per poter acquisire determinati elementi tecnici e per far chiarezza.

Resta comunque la preghiera di non fare una guerra ideologica: se poi questo dovesse avvenire, in questo modo non faremo di certo il bene della verità.

MODENA (*FI-BP*). Signor Presidente, l'emendamento 8.2 mira a sostituire l'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. È un corollario rispetto a quanto dicevo, prevedendosi la competenza del tribunale ordinario per i provvedimenti di sospensione e revoca della responsabilità genitoriale.

Preannuncio che gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 si riferiscono alla normativa sugli affidi su cui il Presidente della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, insieme ad altri colleghi, ha già presentato un disegno di legge, al quale mi pare abbia fatto riferimento anche ieri il Ministro dell'interno durante la sua visita a Bibbiano, in cui si tiene conto ovviamente delle problematiche di tutta la normativa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono tutti illustrati.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come Gruppo abbiamo deciso di non presentare emendamenti nella volontà di provare ad accelerare al massimo i tempi della procedura di approvazione del provvedimento da parte delle Commissioni qui riunite.



In questo stesso spirito mi permetto tra l'altro di segnalare ai colleghi delle altre forze politiche che, ove si addivenisse oggi alla decisione di ritirare gli emendamenti fin qui presentati, eviteremmo anche il passaggio in Commissione bilancio, con tutto ciò che questo comporta.

Anche noi avremmo potuto far valere la nostra volontà e le nostre idee e in effetti avevamo preparato diverse proposte emendative, ma, in una situazione come quella contingente, siamo convinti che la vera priorità sia di dare immediatamente avvio ai lavori della Commissione di inchiesta: sarà poi al limite la stessa Commissione a farsi promotrice di proposte condivise tra le forze politiche, raccogliendo eventualmente anche i suggerimenti contenuti negli emendamenti che oggi, pur non avendo presentato, abbiamo predisposto, perché sono comunque frutto del lavoro dei nostri parlamentari. Sarà poi possibile, nell'ambito della neocostituita Commissione, procedere alla necessaria discussione politica per arrivare ad un testo condiviso che raccolga il meglio degli emendamenti presentati.

Ci sarebbero tante altre cose che vorrei aggiungere anche per integrare quanto detto, ad esempio, dalla collega Modena in fase di illustrazione degli emendamenti: ci sono alcuni passaggi sul tribunale per i minorenni che mi piacerebbe molto approfondire, così come altri sulla questione delle incompatibilità che non sono state indicate con riguardo ai Garanti regionali per l'infanzia, che in alcuni casi sappiamo che hanno comunque, a loro volta, dei legami con le case famiglia e quant'altro, come diceva anche il senatore Balboni.

Devo dire che, in realtà, è condivisibile gran parte degli emendamenti; tuttavia, in un'ottica di celerità che credo dovrebbe essere prevalente in questa fase, tutte le forze politiche dovrebbero fare lo sforzo di ritirare gli emendamenti, così da arrivare all'approvazione del provvedimento istitutivo della Commissione, in modo da avviare poi un percorso anche legislativo più ampiamente condiviso.

*CALIENDO (FI-BP).* Signor Presidente, intervengo per sottolineare come dalla vicenda di Bibbiano sia emersa una realtà che molti di noi probabilmente sospettavano o su cui avevano dubbi, pur non avendo alcun elemento di valutazione specifica tale da poter procedere prima che si verificassero certi fatti.

Pur volendo seguire il ragionamento del collega Pillon, ribadisco la necessità che la competenza della Commissione di inchiesta sia chiara sin dall'inizio, com'è emerso anche dalle parole della collega Modena, che ha richiamato alcuni aspetti che meritano approfondimento.

Ove si approvasse il testo in esame, così com'è stato formulato, con un'indicazione generica delle attribuzioni su cui decidere immediatamente o anche tra una settimana, l'avvio dell'attività della Commissione risulterebbe monco rispetto al reale obiettivo.

La mia domanda è se si pensa di esaminare il provvedimento in Aula già la prossima settimana.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Senatore Caliendo, le ricordo che stiamo esaminando il provvedimento in sede deliberante.

CALIENDO (*FI-BP*). Ma allora perché non procedere subito? Basterebbe correggere poche cose su cui può esserci l'accordo di tutti, arrivando a definire una competenza più specifica, che possa consentire un accertamento. In questo modo si potrebbe approvare il provvedimento già la prossima settimana.

Chiedo ai due relatori, magari anche con il contributo dei colleghi Pillon e Modena, di lavorare per apportare al testo quelle piccole modifiche necessarie a rendere funzionale il lavoro della Commissione.

RONZULLI (*FI-BP*). Signor Presidente, rispetto alla proposta del senatore Pillon, credo che sia urgente inserire alcune modifiche al testo, fermo restando che possiamo comunque arrivare ad un compromesso ritirando gli emendamenti che comportano degli oneri e che potrebbero in qualche modo rallentare il percorso di approvazione del provvedimento in esame.

Temo infatti che l'istituenda Commissione di inchiesta, per quanto importante e utile, alla fine non abbia l'efficacia necessaria.

Noi dobbiamo dare delle risposte ora e, come tutti sapete – non devo spiegarvelo io, che sono forse l'ultima arrivata – le Commissioni di inchiesta hanno tempi lunghissimi. Tutti ricordiamo che, ad esempio, la Commissione di inchiesta su «Il Forteto», solo per citarne una, che non è stata ancora costituita, nonostante ne sia stata decisa l'istituzione.

Voglio tra l'altro ricordare che le Commissioni di inchiesta devono raccogliere dei dati, anche attraverso lo svolgimento di audizioni e si tratta di attività che richiedono tempi lunghi.

A questo proposito, sono andata a rivedere proprio in questo mese il lavoro svolto dalla Commissione per l'infanzia e l'adolescenza nel passato quinquennio, con riferimento, in particolare, all'indagine sugli affidi che, se credete, posso mettere a disposizione.

In ogni caso, a prescindere da questo, credo che serva coraggio e che sia necessario intervenire, non soltanto per dare risposte all'opinione pubblica, facendo propaganda o altro, ma anche per mettere a disposizione dei bambini e delle famiglie uno strumento – che magari non cambierà tantissimo – in attesa della discussione di un disegno di legge *ad hoc* su questo tema, in occasione della quale esaminare poi tutte le proposte emendative, anche quelle comportanti oneri finanziari, che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione bilancio.

In questo mese ho ricevuto diverse famiglie, anche in forma protetta e privata, ed ho ascoltato alcune storie di genitori che mi hanno lasciato un segno. In particolare, una mamma mi ha raccontato di aver avuto dopo i nove anni la revisione del processo (la bambina le era stata portata via all'età di tre anni) e di essersi trovata a dover decidere se creare uno *shock* alla figlia dodicenne, quindi ad un'età particolare, raccontandole chi fosse la sua vera madre e perché non l'avesse: questa mamma, posta di-

nanzi ad un bivio, mi ha confessato di avere scelto di proseguire nella battaglia per far sapere alla figlia chi fosse la vera madre. Questo è soltanto un esempio.

Il mio timore è che, nel momento in cui decideremo di istituire la Commissione di inchiesta sulle case famiglia, poi non se riparlerà più per tanto altro tempo, fino a quando non ci sarà un altro caso Bibbiano.

Io ho presentato un disegno di legge, che è a disposizione di tutti, ma, per fare prima, ho inserito alcune proposte già nel provvedimento in esame, così da utilizzare questo percorso per dare più velocemente risposte a chi ce le chiede.

VALENTE (PD). Signor Presidente, voglio fare sostanzialmente un intervento sulla filosofia sottesa al ragionamento che stiamo affrontando.

Ovviamente non mi sorprende registrare ancora una volta la mia abissale distanza dalla proposta del senatore Pillon, ma non riesco davvero a capire, per cui vorrei invitare tutti a fare tra di noi il punto su che cosa è davvero importante realizzare con l'istituzione di questa Commissione di inchiesta.

Non faccio l'interesse del Partito Democratico, visto che, tra l'altro, abbiamo presentato solo due emendamenti proprio per tentare di accelerare l'*iter*. Tuttavia, se a questo ramo del Parlamento e a tutti noi sta sinceramente a cuore mettere davanti a tutto la tutela dei minori e non, ancora una volta, qualche *slogan*, un po' di propaganda e la necessità di fare speculazioni politiche, credo che si debba fare in modo che questa istituzione Commissione funzioni bene e che, soprattutto, serva allo scopo.

La senatrice Ronzulli ha ricordato la relazione della precedente Commissione per l'infanzia, peraltro giustamente e ampiamente richiamata nella relazione introduttiva al disegno di legge istitutivo della Commissione di inchiesta sulle case famiglia, da cui può venire un contributo assolutamente utile e prezioso, così come dagli emendamenti proposti che, secondo me, vanno analizzati attentamente.

Probabilmente la vicenda di Bibbiano ha portato a galla qualcosa che forse non esiste solo lì e che magari c'è da tempo anche da qualche altra parte. Del resto, la stessa relazione della Commissione per l'infanzia aveva già acceso qualche faro in questo senso.

Possiamo dire, quindi, che il punto non è il giorno in più o il giorno in meno: se vogliamo istituire la Commissione, è meglio farlo bene, soprattutto se l'obiettivo è aggredire davvero in maniera efficace la questione, pensando esclusivamente ai minori.

Se, al contrario, si tratta di cedere ancora una volta all'ennesima logica di battaglia politica, a chi e a come si vende la cosa, credo che stiamo facendo qualcosa di veramente inaccettabile. Se, in generale, non bisognerebbe mai superare certi limiti, su questo terreno non lo si può fare assolutamente. Ancora una volta rischiamo però che ciò accada, nel momento in cui cediamo alla logica della propaganda e al fatto di dover vendere qualche risultato da portare a casa.

Quello che io dico – lo ripeto – è di fare, ma di fare bene. Pertanto, se serve qualche giorno in più e qualche emendamento su cui trovare un'intesa, così da procedere con l'accordo di tutti, credo che sia utile andare in questa direzione, per l'efficacia dei lavori della Commissione e sicuramente nell'interesse dei minori.

PIARULLI (M5S). Signor Presidente, ritengo che nel disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare di inchiesta sulle case famiglia siano già indicate le competenze: negli articoli 4 e 5, in particolare, si prevede già l'acquisizione degli atti dell'autorità giudiziaria.

Credo pertanto che si debba andare avanti, considerata l'urgenza e le finalità della Commissione.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, colleghi, mi scuso se intervegno solo adesso, ma ci tengo a dire che, a mio giudizio, il disegno di legge che stiamo esaminando sia uno dei più importanti di cui il Senato si sia occupato in questa legislatura e lo dico, non già da senatore e da membro del Movimento 5 Stelle, ma innanzitutto da cittadino e da professionista, da avvocato che si è occupato oltre 10 anni fa di un caso che tutti voi certamente ricorderete, visto che finì sulle pagine di tutti i giornali, non sono nazionali.

Mi riferisco alla vicenda, passata purtroppo nel dimenticatoio, di due minori sottratti alla madre. La cosa incredibile è che anche in quel caso eravamo a cavallo tra una componente di carattere speculativo-economico, visto il collocamento dei minori in una casa famiglia, ed una chiara componente ideologica, talmente palese da costringere l'allora Presidente del Senato a scrivere al Presidente della Repubblica.

In particolare, uno dei due ragazzi da me difesi era stato affidato ad una comunità perché, secondo la relazione degli assistenti sociali, riportata pedissequamente dal tribunale per i minorenni, faceva parte di un gruppo di estremisti. Quando ho letto il provvedimento del tribunale, mi sono preoccupato e mi sono chiesto in chissà quale gruppo il ragazzo fosse finito. A quel punto prendo la relazione dell'assistente sociale, che poi ho denunciato penalmente, e trovo una piccola tessera su cui era raffigurata la faccia di Che Guevara. Era la tessera di un circolo di Rifondazione Comunista: il ragazzo a 17 anni, tramite il segretario cittadino, si era iscritto a quel circolo e per questo nella relazione dell'assistente sociale veniva indicato come appartenente ad un gruppo di estremisti e un giudice del tribunale per i minorenni lo allontanava dalla famiglia di origine. Succede poi che il Presidente del Senato scrive al Presidente della Repubblica, che scrive al Consiglio superiore della magistratura.

Com'è stato detto, dunque, quello di cui stiamo parlando non riguarda solo Bibbiano: parliamo di un problema in cui tutte le ideologie – non una sola, ma tutte – si sono saldate in una maniera micidiale con gli affari, perché di questo poi alla fine si tratta, di vile pecunia.

Bisogna dunque fare in fretta, colleghi. Sicuramente bene ha fatto il Ministero della giustizia ad attivare una *task force* perché, ripeto, non c'è

solo il caso di Bibbiano. Questa vicenda deve rimanere però sotto i riflettori, perché dobbiamo rendere giustizia ai genitori ai quali vengono tolti i bambini, che per la maggior parte, non dobbiamo mai dimenticarlo, sono donne.

Pensate che la donna che ho assistito nel caso che ho voluto richiamare era un dirigente medico, vittima di violenza: una relazione di uno psicologo pazzo, non so come altro definirlo, scriveva che, allontanando la vittima della violenza dal nucleo familiare, sarebbero cessate le violenze e questo era tutto scritto nero su bianco in un procedimento di competenza del tribunale per i minorenni.

Mi auguro dunque che si vada avanti.

In ogni caso, ci tenevo a lasciare agli atti la mia testimonianza, perché c'è bisogno di rendere giustizia alle tante famiglie che hanno sofferto, per i motivi più disparati e tuttavia sempre riconducibili ad un micidiale *mix* tra ideologia e affari.

Tuteliamo dunque i bambini e le famiglie, in particolare le donne che, molto spesso, rimangono vittime di questo meccanismo: non lo dimentichiamo mai.

SAPONARA, *relatrice per la Commissione affari costituzionali*. Signor Presidente, non voglio ripetere quanto è già stato detto da altri colleghi, però ci tengo a ribadire la necessità di riflettere su quello che oggi intendiamo fare.

Se siamo arrivati a decidere in maniera condivisa di trattare in sede deliberante questo disegno di legge, che reca la data del 2 aprile 2019 – per cui l'esigenza di un'inchiesta sulle case famiglia si avvertiva già – sarebbe opportuno proseguire su questa strada, anche perché la trattazione in sede deliberante richiede un tempo breve e le mamme, i papà, i cittadini ci chiedono che un'inchiesta venga avviata veramente in tempi stretti.

Come accennato già prima dal senatore Pillon, la Lega ha riflettuto sull'opportunità di presentare alcuni emendamenti, ma abbiamo considerato che questo ci avrebbe legato al parere di altre Commissioni, rinviando l'approvazione del provvedimento a tempi che non siamo riusciti a stabilire: non riusciamo a dire se stiamo parlando di due o tre giorni, perché si potrebbe trattare anche di dover rinviare tutto a dopo la pausa estiva.

Proprio per questo abbiamo deciso, alla fine, di non presentare emendamenti, nella convinzione che il disegno di legge che stiamo esaminando contenga già tutte le indicazioni per avviare i lavori della Commissione di inchiesta sulle case famiglia. Ricordo a tutti che ad essere qui riunite sono la Commissione affari costituzionali e la Commissione giustizia: non siamo noi la Commissione di inchiesta. Quello che penso e che auspico è che possa essere poi proprio la Commissione di inchiesta a valutare i passi da compiere.

Ripeto quello che ho già detto prima: mi sento di dare fiducia – e sarebbe grave, se non lo facessi – ai senatori e ai deputati che formeranno la Commissione di inchiesta. Apprezzo quanto detto dai colleghi che si

sono dichiarati disponibili a ritirare gli emendamenti presentati, proprio con la finalità di far partire i lavori della Commissione.

Personalmente non mi prendo la responsabilità di rallentare i lavori sull'istituzione di una Commissione che dovrà indagare sul bene delle nostre famiglie e dei nostri bambini.

Per questo motivo invito tutti a riflettere e, lo dico ancora una volta, che sarebbe grave se come senatrice non dessi piena fiducia ai senatori e ai deputati che formeranno la Commissione.

Sono convinta che la Commissione d'inchiesta debba partire il più presto possibile e che i componenti della stessa potranno sicuramente valutare eventuali modifiche rispondenti magari ai contenuti degli emendamenti che sono stati presentati.

PEPE, *relatore per la Commissione giustizia*. Signor Presidente, mi associo a quanto testé detto dalla collega Saponara.

Tutti gli emendamenti sono meritevoli di attenzione e di considerazione, fondati su valutazioni che aderiscono al contesto reale di ciò di cui stiamo parlando.

Ovviamente quanto è stato detto dal senatore Pillon, che ha incrociato anche la sensibilità del collega Cucca, fa rilevare senza infingimenti che la questione della priorità di «portare a casa» questo provvedimento non è assolutamente secondaria rispetto a tutti gli altri ragionamenti.

Come sapete meglio di me, dare una risposta all'opinione pubblica non significa fare propaganda, ma dire al Paese che c'è un Parlamento efficiente non è di certo cosa sgradita. Ancora più importante è mettere in moto la Commissione di inchiesta sulle case famiglia per dare risposte ai problemi di cui abbiamo fin qui parlato.

La riflessione alla quale dunque anch'io mi riporto, signor Presidente, tiene conto, da un lato, di tutto il lavoro fatto dai colleghi nell'elaborazione degli emendamenti, che si incrocia con il sacrificio di chi – come ha detto il capogruppo della Lega, senatore Pillon – emendamenti non ne ha fatti per accelerare l'*iter*, e, dall'altro, della necessità di mettere in moto questa Commissione.

Credo che, nell'ambito di questa riflessione, da parte di tutti noi debba farsi prevalere sicuramente questa seconda esigenza.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, avrei potuto verificare la possibilità di trasferire la trattazione del provvedimento in esame dalla sede deliberante a quella referente, ma non l'ho fatto.

Devo dire però con molta onestà e vorrei che rimanesse agli atti che, a mio parere – per l'esperienza che come lei ho del Parlamento – la scelta di ritirare gli emendamenti porterà a ritardi enormi nel lavoro della Commissione d'inchiesta, perché non avrà gli strumenti per operare e, dovendosi fare una nuova legge istitutiva correttiva, avrà tempi molto più lunghi.

La mia proposta era di approvare una legge istitutiva della Commissione d'inchiesta che consentisse a quest'ultima di cominciare ad operare

immediatamente, già a partire dalla prossima settimana, secondo le competenze specifiche.

Quello che io ho chiesto non era di correggere tutto il provvedimento, ma la norma riferita alle competenze, perché ritardare su quello significa rendere inefficiente la Commissione.

**PRESIDENTE.** Colleghi, per quanto riguarda il dibattito sulla richiesta di valutazione sugli emendamenti, com'è emerso dagli interventi di tutti, stiamo trattando ovviamente di un argomento serio e delicato.

Sicuramente dobbiamo cercare di licenziare il prima possibile la legge istitutiva della Commissione di inchiesta, perché fuori da qui si attende una risposta.

Invito tutti i Gruppi a valutare la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, su cui mi pare ci sia tra l'altro una certa condivisione: ne ha parlato il senatore Pillon, ma prima anche il senatore Cucca. Credo che come Commissioni riunite in sede deliberante abbiamo un compito importante, per cui chiedo a tutti di lavorare per dare una risposta esauritiva.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1075) CRUCIOLI.** – *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1075, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Comunico che da parte dei senatori Caliendo, Fiammetta Modena, Dal Mas, Balboni, Cucca, Parrini, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Paganò e Quagliariello è pervenuta la richiesta che il disegno di legge in titolo sia rimesso in Assemblea.

Essendo integrato il requisito di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, avverto che l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 14,05.*

**Allegato****EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1187****Art. 1.****1.1**

AIMI, BERNINI, MALAN, VITALI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, BINETTI, MOLES

*Al comma 1, alle parole: «sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare» premettere le seguenti: «sul funzionamento del sistema degli affidi di minori nei servizi sociali e con particolare riguardo al territorio della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia e».*

---

**1.2**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 12 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».*

---

**1.3**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 18 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».*

---



**1.4**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 24 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».*

---

**Art. 2.****2.1**

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori e da venti deputati» con le seguenti: «venticinque senatori e da venticinque deputati».*

---

**2.100**

I RELATORI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 3.****3.1**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0a) realizzare una mappa aggiornata delle case famiglie presenti in Italia, regione per regione e provincia per provincia, e verificare il numero dei minori in esse presenti e il numero dei minori che potrebbero essere accolti;».*

---

**3.2**

AIMI, BERNINI, MALAN, VITALI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, BINETTI, MOLES

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) verificare le modalità di funzionamento del sistema degli affidi di minori, con particolare riguardo al sistema attuato nel territorio della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia, nonché acquisire informazioni sull'operato degli assistenti sociali, degli psicologi e di ogni altro soggetto chiamato a operare nell'ambito del sistema degli affidi, analizzando compiutamente, attraverso l'acquisizione di dati e al fine dell'elaborazione statistica, le motivazioni per le quali i minori vengono dati in affido e i relativi percorsi familiari dei minori;».

---

**3.3**

BALBONI, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) verificare i criteri con cui sono stati scelti gli affidatari di minori ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con particolare riferimento ai casi che non riguardano famiglie con figli;».

---

**3.4**

BALBONI, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e l'andamento», inserire le seguenti: «degli affidatari e» e sostituire le parole: «all'interno delle stesse» con la seguente: «affidati».*

**3.5**

MODENA, BERNINI, MALAN, VITALI, CALIENDO, DAL MAS, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

a-ter) verificare altresì le modalità di indagine, di istruttoria, le motivazioni dei medesimi;

*a-quater*) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il ruolo nel processo;

*a-quinquies*) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

*a-sexies*) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».

---

### 3.6

PARRINI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «e private».*

---

### 3.7

MODENA, BERNINI, MALAN, VITALI, CALIENDO, DAL MAS, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) verificare l'effettiva garanzia del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e la residualità del rimedio dell'allontanamento dalla famiglia di origine sia sotto il profilo normativo, giurisprudenziale nonché attuativo dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni;».

---

### 3.8

PARRINI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) verificare le modalità di finanziamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori».

---

**3.9**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) valutare attentamente le decisioni di chi ha stabilito di allontanare il bambino dalla famiglia e attraverso quali procedure, verificando se i genitori sono stati ascoltati direttamente dal magistrato e garantendo che le procedure siano state rispettate nel maggiore e miglior modo possibile».

**3.10**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. In ragione della particolare complessità delle valutazioni e della specificità delle competenze richieste, la Commissione può avvalersi di una struttura consultiva di supporto istituita *ad hoc* per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali. Tale struttura di supporto è nominata dalla Commissione ed esprime pareri esclusivamente sugli indirizzi in materia di attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e di diritto del minore ad una famiglia.

*1-ter*. Le tematiche da sottoporre alla struttura di cui al comma precedente, sono determinate dal Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, o proposte da almeno cinque componenti della Commissione.».

**3.100**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e l'andamento», inserire le seguenti: «degli affidatari e» e sostituire le parole: «all'interno delle stesse» con la seguente: «affidati».*

**3.200**

## I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*«a-bis) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;*

*a-ter) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il ruolo nel processo;*

*a-quater) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;*

*a-quinquies) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».*

---

**3.300**

## I RELATORI

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «e private».*

---

**Art. 4.****4.1**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. La Commissione identifica in ogni regione almeno 3 case famiglia, come campioni, da monitorare in un arco di tempo di almeno 6 mesi, a prescindere dal fatto che siano state segnalate per qualche ragione specifica.».*

---

**Art. 7.****7.1**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

*Al comma 3, sostituire le parole: «in seduta segreta» con le seguenti: «in seduta riservata ai membri componenti della Commissione».*

**Art. 8.****8.1**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – (*Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) – 1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

**"Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti privati)*

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni, o consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono, o abbiano rivestito nei tre anni precedenti la nomina, cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. All'atto della nomina i componenti privati devono impegnarsi, a pena di decadenza, a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette. L'incompatibilità vale anche per chi abbia coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido"».

**8.2**

MODENA, BERNINI, MALAN, VITALI, CALIENDO, DAL MAS, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. – Sono di competenza del tribunale ordinario i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020».

---

**8.3**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «comunitarie di tipo familiare» e al secondo periodo sopprimere la parola: «comunitarie».*

---

**8.4**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare» inserire le seguenti: «o che abbiano ricoperto tali cariche nei tre anni precedenti la nomina».*

---

**8.5**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

*Al comma 1, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e se già ricoperti deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni».*

---

**8.6**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

*Al comma 1, al quarto periodo, sostituire le parole: «strutture di affidato» con le seguenti: «strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'Autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa».*

**8.7**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, il giudice onorario minorile si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404 come modificato dal presente articolo, entro i successivi 60 giorni deve rinunciare a tutti i ruoli e le cariche che lo pongono in una situazione di incompatibilità».*

**8.100**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 8. – (Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili) – Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è aggiunto il seguente:*

**"Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)*

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.



2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l'esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni"».

---

### **8.100 (testo 2)**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – (*Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) – Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)*

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l'esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni"».

---

### **8.200**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.0.1**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia)*

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dai seguenti:

"Art. 403. – *(Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia)* – Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso.

Art. 403-bis. – *(Rito camerale ed impugnazioni)* - Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile. Il provvedimento emanato dal tribunale ordinario è reclamabile dinanzi alla Corte d'appello sezione minori nelle forme previste dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile. È ammesso altresì il ricorso per Cassazione entro novanta giorni decorrenti dal provvedimento assunto dalla Corte d'appello.

Art. 403-ter. – *(Modalità di esecuzione)* - Il provvedimento di accoglimento deve essere eseguito senza indugio da una Unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine che non devono in ogni caso presentarsi in divisa. Il suindicato provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare prontamente un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori"».

**8.0.2**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi partecipa alla revoca senza valido motivo della responsabilità genitoriale, o alla limitazione senza necessità dei contatti del minore fuori famiglia con la sua famiglia di origine, o induce nel minore fuori famiglia sentimenti avversi ai genitori con notizie false o prospettazione fuorvianti, è soggetto alla reclusione fino a quattro anni e alla multa fino a euro ventimila.».

**Art. 9.****9.1**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere vincolante del pubblico ministero; il provvedimento con cui è disposto l'affidamento deve essere trasmesso dal servizio sociale locale entro le ventiquattr'ore successive alla sua emissione, al presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore; che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale un difensore d'ufficio e fissa l'udienza, innanzi a sé o a un giudice non onorario, di conferma modifica o revoca del provvedimento, da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni dal provvedimento di affidamento; dispone altresì la comunicazione del provvedimento e del decreto di fissazione di udienza ai genitori, ai fini della loro audizione, o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale del minore che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il tribunale per i minorenni provvede entro trenta giorni dal provvedimento di affidamento a pena di inefficacia dello stesso. Il provvedimento è reclamabile, con le forme di cui all'articolo 739 e seguenti del codice di procedura civile entro 30 giorni dalla comunicazione. Il presente articolo si applica anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 403 del codice civile"».

**9.2**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

"Art. 4. – 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo di residenza del minore, preso atto del progetto di affidamento disposto dal servizio sociale locale, rende esecutivo il provvedimento con decreto che stabilisce anche quali siano i compiti degli affidatari e quelli dei genitori del minore affidato.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria ed urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il progetto di interventi volti, al recupero della famiglia d'origine e al sostegno del minore. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore che viene ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affida-

mento, deve riferire senza indugio al giudice che ha emesso il provvedimento, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero dei genitori e del loro rapporto con i figli e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

5. L'affidamento familiare cessa automaticamente decorso il termine di cui al comma precedente oppure con provvedimento del Giudice che lo ha emesso, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.

6. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

7. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesi durante l'affidamento.

8. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

9. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 9 un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

10. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentite le parti ed il minore, richiede, se necessario, al tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare"».

**9.3**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare".

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare".

*c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

"7-bis. Le indagini e gli accertamenti effettuati dai Servizi Sociali devono avvenire nel contraddittorio delle parti del procedimento in corso e, prima della sua apertura, in contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore. Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato. Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio

del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale"».

#### 9.4

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 10:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore e:

*a)* nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato;

*b)* invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio nel caso che essi non vi provvedano;

*c)* nomina il giudice relatore incaricato della trattazione del procedimento;

*d)* fissa l'udienza, per l'ascolto dei genitori, del curatore speciale, dei servizi sociali territorialmente competenti e del minore;

*e)* dispone l'immediata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai genitori, al curatore, al pubblico ministero e ai servizi sociali territorialmente competenti;

*f)* dispone immediatamente, tramite la pubblica amministrazione e i servizi socio-sanitari competenti o gli organi di pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono; dispone altresì l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e di ogni documentazione, anche sanitaria, relativa ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. All'udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e ne ordina l'integrazione. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, salvo che nell'interesse del minore gli stessi siano stati secretati. In tal caso è necessaria la previa autorizzazione del giudice e il provvedimento di diniego deve essere motivato. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 336-*bis* del codice civile e 38-*bis* delle disposizioni per l'attua-

zione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, per l'audizione del minore";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337-novies del codice civile"».

---

### 9.100

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 9.200

I RELATORI

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

- 1) alla lettera a), la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «e»;
  - 2) la lettera b) è soppressa.
- 

### 9.0.1

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche al codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 333, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi»;

b) dopo l'articolo 337-octies è inserito il seguente:



**"Art. 337-novies.***(Indagini dei servizi sociali)*

Nei procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale, gli accertamenti e le indagini delegate dal giudice ai servizi sociali devono avvenire prima dell'apertura del procedimento e nell'ambito del contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore.

Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato.

Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e i relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale";

c) l'articolo 403 è sostituito dal seguente:

«Art. 403. – (*Allontanamento d'urgenza del minore*) – Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale da rendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattr'ore, con provvedimento motivato, il collocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi di prova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al periodo precedente i certificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi di protezione dell'infanzia e le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato ai genitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione e comunque entro le ventiquattr'ore. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore, in presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine. Il provvedimento deve conte-

nera la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori. Avverso il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso reclamo da parte dei genitori, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entro trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sul reclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazione entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso"».

### 9.0.2

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati;

b) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al loro interno;

c) proporre gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti;

d) predisporre ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel territorio nazionale;

e) gestire il registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

f) predisporre linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo;

g) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse;

h) realizzare, di concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata annualmente, delle case famiglia;

*i)* riferire alle Camere, con cadenza annuale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea;

*l)* promuovere l'istituzione in ciascuna regione di osservatori sulle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati minori, e il coordinamento dell'attività degli stessi.

3. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Le linee guida di cui al comma 1, lettera *f)*, e il tariffario nazionale di cui al comma 1, lettera *g)*, sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 9.0.3

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Istituzione del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il «registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie», di seguito denominato «registro».

2. Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte le strutture socio-assistenziali che sono disponibili all'affidamento di minori, nonché i nominativi di tutti i minori affidati con l'indicazione del termine previsto per l'affidamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di comunicazione dei dati da parte dei tribunali dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un sito *web* che garantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali norme sulla *privacy*. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il personale e le risorse necessari alla realizzazione e al mantenimento del registro.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### Art. 10.

#### 10.100

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

---